



# COMUNE DI VICARI

PROVINCIA DI PALERMO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 23 del 24.08.2016

OGGETTO: Approvazione Regolamento Istitutivo del Registro Comunale delle Unioni Civili.

L'anno DUEMILASEDICI e questo giorno VENTIQUATTRO del mese di AGOSTO alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria, in seduta pubblica in prima convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Dario Pellegrino, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti, rispettivamente i consiglieri comunali come segue:

		Presenti	Assenti
1	PELEGRINO DARIO	X	
2	RISCILI FRANCESCA	X	
3	GALBO ANTONINO	X	
4	LA MONICA GIUSEPPE	X	
5	POLLACI GIOACCHINO CLAUDIO	X	
6	GRECO RUDY	X	
7	CONTINO GIOVANNI		X
8	CALANDRA FRANCESCA		X
9	DISPARTI IPPOLITO	X	
10	PECORARO GIUSEPPE		X
	<b>TOTALI</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

Per l'Amministrazione Comunale, sono presenti il Sindaco Dott. Gaetano Calato e gli Assessori dott. F. Galluzzo e G. Anzalone.

Assiste i lavori del Consiglio il Segretario Comunale Dott. Gerlando Schembri.

In continuazione di seduta, il Presidente passa alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 7 dell'ordine del giorno avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento Istitutivo del Registro Comunale delle Unioni Civili" e relaziona in merito;

Il Presidente, a questo punto, pone in votazione la sopra citata proposta di deliberazione.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento Istitutivo del Registro Comunale delle Unioni Civili", corredata dal parere favorevole circa la sua regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata e seduta da n.7 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento Istitutivo del Registro Comunale delle Unioni Civili", corredata dal parere favorevole circa la sua regolarità tecnica, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La seduta è tolta alle ore 19,00.



# COMUNE DI VICARI

**Settore "A" - Amministrativo Socio – Culturale e servizi alla persona**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento Istitutivo del Registro Comunale delle Unioni Civili.

**PREMESSO:**

Che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con nota prot.n. 1670/2016 ha chiesto informazioni in ordine alla istituzione dei registri comunali delle Unioni Civili ed alla loro gestione;

Che con la suddetta nota ha, altresì, invitato gli Enti locali - entro sei mesi dall'entrata in vigore della L.R. n. 6/2015 - ad adeguare i propri regolamenti al fine di tutelare e sostenere le famiglie ai sensi degli artt. 2,3,29,30,31 della Costituzione e le unioni civili iscritte nel registro regionale per la fruizione dei servizi comunali erogati e di favorirne l'integrazione attraverso l'attuazione di politiche sociali, culturali ed economiche del territorio;

**DATO ATTO** che si rende necessario porre in essere quanto compatibile con le competenze dei Servizi Demografici e nello specifico l'istituzione e la tenuta del Registro delle Unioni Civili per assimilazione ai registri dello Stato Civile, demandando quanto altro alle determinazioni dell'Amministrazione;

- che la l. r. 6/2015 prevede l'estensione alle Unioni civili del sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia;

- che al pari dell'intero territorio italiano anche in Sicilia le famiglie e le coppie di fatto costituiscono un fenomeno sociale che ha assunto sempre maggiore rilevanza sia per l'entità e la dimensione del fenomeno sia per l'assoluta importanza dei diritti in gioco;

**RILEVATO:**

- che il fenomeno delle "Unioni Civili" o "Unioni di Fatto" trova sicuro fondamento costituzionale negli artt. 2 e 3 della Costituzione in quanto l'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione;

- che, se la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune la possibilità di operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio;

- che, pertanto, fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune di Vicari intende istituire il Registro delle Unioni Civili al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana;

**CONSIDERATO** che occorre adottare il regolamento per l'istituzione del Registro delle Unioni Civili;

**VISTO** lo schema di Regolamento appositamente predisposto che si compone di n. 5 articoli, allegato sotto la lettera "A";

**VISTO** l'Ord. EE. LL. Reg. Siciliana

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni di cui in premessa:

Approvare il Regolamento comunale per l'istituzione del Registro delle Unioni Civili, composto da n. 5 articoli, allegato sotto la lett. "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Giuseppa Coniglio

## PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

( Art. 49 D. L.vo n. 267/2000)

Per la regolarità tecnica Settore "A"

Si esprime parere **Favorevole**

Data

31 AGO 2010



Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Giuseppa Coniglio



# COMUNE DI VICARI

Settore "A" - Amministrativo Socio – Culturale e servizi alla persona

## REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

### ART. 1

1. Il Comune di Vicari, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile.
2. Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela) e che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.
3. Il Comune di Vicari adotta tutte le iniziative volte a stimolare il recepimento nella normativa statale delle unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di trattamento dei cittadini.

### ART. 2

1. E' istituito presso il Comune di Vicari il registro amministrativo delle Unioni Civili, tenuto presso l'Ufficio di Stato Civile.
2. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel r gistro delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro   consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non   consentita.
3. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, iscritti nell'anagrafe del Comune di Vicari, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989.
4. Per l'accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente del Comune di Vicari.

### ART. 3

1. L'iscrizione nel registro pu  essere richiesta da:
  - a. due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinit , adozione, tutela, curatela, ma da vincoli affettivi residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Vicari e coabitanti dallo stesso periodo di tempo;
  - b. due persone, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinit , adozione, tutela, curatela, residenti anagraficamente da almeno un anno nel Comune di Vicari e coabitanti dallo stesso periodo di tempo per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale.

2. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.
3. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente- Servizi Demografici Stato Civile-
4. La domanda deve contenere autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del presente articolo e dal comma 3 dell'articolo precedente e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/di certificazione relativa all'assenza delle cause impeditive di cui al comma 2 del presente articolo. Tale domanda è soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo.
5. Per i fini indicati dall'art. 1 del presente regolamento, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nel registro e la durata dell'iscrizione. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

#### ART. 4

1. Il venir meno della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Vicari produce la cancellazione dal registro. In tal caso la cancellazione avviene d'ufficio a seguito di verifica semestrale relativa alla permanenza dei requisiti, da svolgere presso il registro comunale della popolazione residente. La cancellazione per cessazione della coabitazione e/o della residenza può avvenire altresì dietro richiesta di una o di entrambe le parti interessate. Tale domanda è comunque soggetta a verifica con le modalità sopra indicate.
2. Nel caso in cui permanga la coabitazione ma vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso in cui non vi sia richiesta congiunta, l'Ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
4. L'unione civile cessa con la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali - previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio - continua a godere il convivente superstite.

#### ART. 5

1. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Essa pertanto non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.



IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Dario Pellegrino

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Disparti Ippolito

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Gerlando Schembri

Per copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale  
Dott. Gerlando Schembri

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

**CERTIFICA**

che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 L.R. 3/12/1991 n° 44 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal giorno ..... e che ..... venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to



Affissa all'albo Pretorio il ..... vi resterà per giorni 15.  
Defissa all'albo Pretorio il.....



to: Sig. IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE  
*(Roberto M...*

- DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORSO DEI DIECI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE  
IL.....

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Gerlando Schembri

